

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA  
BOLIVARIANA DEL VENEZUELA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED  
AMMINISTRAZIONE DEI DISASTRI**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Bolivariana del Venezuela, di seguito denominate "le Parti";

**CONSIDERANDO** che la cooperazione nell'ambito della protezione civile, della prevenzione e della gestione delle situazioni di emergenza contribuiscono al benessere e alla protezione delle popolazioni di entrambi i Paesi:

**RICONOSCENDO** che entrambi i Paesi presentano delle caratteristiche naturali che, associate ai cambiamenti climatici e alle attività dell'uomo, comportano in molti casi alti rischi con conseguenze disastrose;

hanno concordato quanto segue:

**Articolo 1**

**Oggetto**

Il presente Accordo ha come oggetto lo sviluppo della cooperazione tra le Parti in materia di prevenzione e mitigazione dei rischi di origine naturale e antropica, così come la protezione e la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente, minacciati da un grave disastro di tipo naturale o tecnologico, sulla base dei principi di uguaglianza e rispetto reciproco della sovranità, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti giuridici interni e con quanto stabilito nel presente strumento.

## **Articolo 2**

### **Organi operativi**

Le Parti decidono di designare come organi operativi del presente Accordo :

- Per la Repubblica Italiana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento della Protezione Civile;
- Per la Repubblica Bolivariana del Venezuela, il Ministero del Potere Popolare per gli Affari Interni e Giustizia, tramite la Direzione Nazionale della Protezione Civile e l'Amministrazione dei Disastri.

## **Articolo 3**

### **Ambiti della cooperazione**

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle loro possibilità, a cooperare su:

1. La prevenzione dei rischi di origine naturale ed antropica;
2. La protezione e la salvaguardia della vita, dei beni e dell'ambiente, minacciati da disastri di tipo naturale o antropico;
3. Qualunque altro settore che le Parti decidano di comune accordo.

## **Articolo 4**

### **Modalità di cooperazione**

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del precedente articolo, entrambi i Paesi faranno in modo di sviluppare le seguenti modalità di cooperazione:

1. Scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo della protezione civile e dell'amministrazione dei disastri;
2. Scambio di esperti e specialisti nel settore della protezione civile e dell'amministrazione dei disastri;
3. Elaborazione di studi su problemi di interesse comune in materia di previsione, prevenzione, valutazione e gestione delle situazioni di emergenza;
4. Realizzazione di conferenze, seminari o qualsiasi altro evento organizzati dalle Parti in materia di protezione civile ed amministrazione dei disastri;
5. Formazione delle risorse umane di entrambi gli stati in tema di prevenzione e risposta ai disastri;
6. Esecuzione di opere, acquisizione di beni o prestazione di servizi da parte di istituzioni, enti, imprese o altri organismi di entrambi gli Stati;
7. Sostegno per la creazione e la organizzazione del Centro Nazionale di Prevenzione ed Attenzione ai Disastri della Direzione Nazionale della Protezione Civile ed Amministrazione dei Disastri della Repubblica Bolivariana del Venezuela;
8. Assistenza operativa in caso di disastri di origine naturale o antropica; e
9. Qualsiasi altra modalità di cooperazione che le Parti decidano di comune accordo .

## **Articolo 5**

### **Esecuzione della cooperazione**

Ai fini di attuazione delle attività descritte in questo Accordo, le Parti potranno utilizzare gli strumenti che risultano loro più favorevoli per l'esecuzione della cooperazione nel campo della Protezione Civile ed Amministrazione dei Disastri, purché le stesse agiscano compatibilmente con quanto stabilito dall'ordinamento giuridico interno di entrambi gli Stati.

In tal senso, i suddetti strumenti dovranno indicare il piano di lavoro, le procedure, l'assegnazione delle risorse finanziarie e ogni altra condizione che le Parti stabiliscano di comune accordo.

## **Articolo 6**

### **Gruppo di lavoro**

Al fine di dare attuazione ed esecuzione al presente strumento, le Parti decidono di creare un Gruppo di Lavoro nel campo della Protezione Civile ed Amministrazione dei Disastri, il quale opererà in base all'indirizzo del Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, per le Infrastrutture e per lo Sviluppo, creato con l'Accordo-Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, per le Infrastrutture e per lo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 14 febbraio 2001.

Il Gruppo di Lavoro sarà composto da rappresentanti degli organi operativi, e si riunirà alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Bolivariana del Venezuela. Le date e l'agenda delle sue riunioni saranno stabilite dalle Parti di comune accordo.

## **Articolo 7**

### **Spese**

Le spese che saranno prodotte dall'applicazione del presente strumento saranno coperte dalle Parti di comune accordo, in conformità alla loro disponibilità di bilancio.

## **Articolo 8**

### **Rapporto con altri trattati internazionali**

Le disposizioni del presente Accordo non influenzeranno i diritti e le obbligazioni delle Parti nell'ambito di altri strumenti giuridici internazionali.

## **Articolo 9**

### **Soluzione delle controversie**

I dubbi e le controversie che potrebbero nascere dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente mediante negoziazione diretta tra le Parti per via diplomatica.

## **Articolo 10**

### **Modifiche ed emendamenti**

Il presente strumento potrà essere modificato o emendato con il comune accordo delle Parti. Le modifiche o gli emendamenti entreranno in vigore in conformità con la procedura stabilita dall'articolo relativo all'entrata in vigore dell'Accordo.

**Articolo 11**  
**Entrata in vigore e denuncia**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione, con la quale le Parti si comunicano il compimento dei rispettivi adempimenti costituzionali e legali interni necessari alla sua attuazione, ed avrà una durata di cinque (5) anni, prorogabili per periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti comunichi all'altra, per iscritto e per via diplomatica, la sua intenzione di non prorogarlo, con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data di estinzione.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta trasmessa all'altra parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica.

La denuncia del presente Accordo non influenzerà l'esecuzione degli strumenti che siano stati stipulati anteriormente a detta denuncia, salvo che le Parti decidano il contrario.

Fatto nella città di Roma il giorno 23 del mese di gennaio del 2009, in due esemplari, nelle lingue italiano e castigliano, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

**Guido Bertolaso**  
Capo del Dipartimento della  
Protezione Civile

Presidenza del Consiglio



Per il Governo della  
Repubblica Bolivariana del  
Venezuela

**Alejandro Fleming**  
Vice Ministro per l'Europa del  
Ministero del Potere Popolare per  
le Relazioni Estere

